
PROCEDURA N. 64
SEGNALAZIONE di ILLECITI NELL'AMBITO LAVORATIVO
D.LGS 24/2023 - WHISTLEBLOWING
(Estratto da ANAC Delibera n. 311 /2023)

Cosa segnalare

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle **violazioni**, compresi i fondati sospetti, **di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente** con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore (si veda sotto: soggetti che possono segnalare).

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

COSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Soggetti che possono segnalare

Tutti coloro che, in ambito lavorativo, vengono a conoscenza delle azioni illecite sopra indicate sia nel settore pubblico che privato.

Specificatamente, nel **settore privato**, coloro che possono segnalare ed ai quali sono riconosciute dalla legge tutele contro ogni tipo di ritorsione sono:

- Lavoratori subordinati
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato
- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Canali di segnalazione

Canale interni negli enti pubblici e privati – incoraggiati
Canale esterno presso ANAC
Divulgazione pubblica
Denuncia all’Autorità giudiziaria

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati **all’interno degli enti cui si applica la normativa appositi “canali interni” per ricevere e trattare le segnalazioni**. Il ricorso a questi canali viene **incoraggiato**, in quanto più prossimi all’origine delle questioni oggetto della segnalazione.

Solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC (si veda di seguito).

Nell’ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica (si veda di seguito).

Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

Procedura di segnalazione interna

Per segnalare un illecito avvenuto presso la
Fondazione ANTONIO NUVOLARI

Occorre scrivere:

tramite lettera cartacea **RACCOMANDATA** con ricevuta di ritorno **ANONIMA**, indirizzata a:

**PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA del Codice Etico
della Fondazione Antonio Nuvolari**
Largo Nuvolari, 4
46037 Roncoferraro (Mantova)

La lettera deve contenere:

- esposizione dei fatti in forma libera *sottoscritta*;
- chiara indicazione che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni ai sensi del D.LGS 24/2023
- fotocopia della carta di identità del segnalante che firma l’esposto;
- indicazione del *canale di contatto* verso il quale, il gestore della segnalazione, è autorizzato ad eseguire le comunicazioni di legge nella garanzia che esse potranno essere ricevute dal segnalante nel rispetto della riservatezza prevista dalla norma (indirizzo di posta cartacea/telefono).

N.B.: sul sito della Fondazione è disponibile il modulo predisposto per la segnalazione e la procedura, insieme alla informativa privacy, al seguente link:

https://sol.register.it/www/content_management.ctr?id_pagina=1368557&nr_pagina=0

Il modulo va completato con la fotocopia della carta di identità del segnalante che firma.

Il modulo può essere inserito nelle cassette arancio presenti in struttura nei nuclei.

Si veda informativa sulla privacy allegata alla presente procedura.

La gestione della segnalazione è affidata al Presidente dell’Organismo di Valutazione del Codice Etico in virtù della sua specifica formazione ed indipendenza funzionale. Egli ha l’obbligo della riservatezza e procede come segue:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla persona segnalante in merito alla conclusione della procedura.

Il canale esterno e il ruolo di ANAC nella gestione delle segnalazioni

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato il canale esterno per le segnalazioni che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie, solo nei casi previsti dalla norma.

Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC

1) Se il canale interno obbligatorio

- non è attivo
- è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni

2) La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito

3) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna

- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
- questa potrebbe determinare rischio di ritorsione

4) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica. Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale. In tale ultimo caso, le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa e, se relative a materie di competenza ANAC, sono trattate quali segnalazioni ordinarie.

Si rammenta che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

ANAC - LINK: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11>

La divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia



**Fondazione
Antonio Nuvolari**
residenza
sanitaria
assistenziale

La vita al centro.

APIRLE 2024 - Revisione 01

fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
in relazione alle segnalazioni INTERNE di condotte illecite nell'ambito lavorativo
(D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 – detto "WHISTLEBLOWING")

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è
Fondazione ANTONIO NUVOLARI, avente sede LARGO NUVOLARI N. 4 –
Pec: pec@pec.fondazionenuvolari.it

2. Responsabile della protezione dati

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati è: maide.amadori@studioaaa.it

3. Finalità e base giuridica

Gestione della ricezione, trattazione e analisi delle *segnalazioni di reati o irregolarità* ad opera dei dipendenti della Fondazione, dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano lavori in favore della società, nonché, dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore di Fondazione **ANTONIO NUVOLARI**, dei volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti che parimenti prestano la propria attività a favore della fondazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. whistleblowing).
Il trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è finalizzato ad adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 – par. 1 lett. c) e all'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e) che può coinvolgere dati relativi a reati (ar.10) in applicazione del D.lgs. n. 24/2023.

4. Tipologie dei dati trattati

Nell'ambito delle *segnalazioni* sopra descritte, vengono trattati dati (quali: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail) sia del segnalante che relativi al soggetto segnalato o ad altri soggetti coinvolti dalla segnalazione e possono riguardare dati comuni, particolari e relativi a reati ed irregolarità.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge in modalità cartacea ed informatizzata nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.

Per le modalità di segnalazione si veda la procedura presso il sito del Titolare:
www.fondazionenuvolari.it

6. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario e il loro mancato rilascio potrebbe precludere la possibilità di dar corso all'effettivo riconoscimento delle tutele previste dalla normativa in materia e segnatamente dal D. Lgs. n. 24/2023.

7. I destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Sono destinatari dei dati raccolti, a seguito delle segnalazioni, se del caso l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’ANAC. I dati non sono oggetto di diffusione.

8. Conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo correlato e in ogni caso saranno detenuti per 5 anni, decorrenti dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

9. Trasferimento dati verso paesi terzi

I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

10. Diritti degli interessati previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (Privacy)

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 nel rispetto dei limiti indicati dall’art.2 – undecies Dlgs 196/2003: i diritti non possono essere esercitati se da ciò potesse derivarne un pregiudizio effettivo e concreto agli interessati tutelati in base alle disposizioni in materia di segnalazione di illecito. L’esercizio dei diritti è attuato attraverso i medesimi canali della segnalazione. È previsto che il titolare del trattamento informi di tali limitazioni l’interessato che ne faccia richiesta.

Per le modalità di segnalazione si veda la procedura presso il sito del Titolare: www.fondazionenuvolari.it

Si rammenta, per completezza, che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.

11. Diritto di reclamo

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (garanteprivacy.it) nel rispetto dei limiti indicati dall’art.2 – undecies Dlgs 196/2003 o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Resta ferma la possibilità per gli interessati di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall’art. 160 d.lgs. n. 196/2003 comma 2, ossia di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati. Il Garante fornisce riscontro circa il relativo esito.